

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 1978, N. 11

**Modifiche ed integrazioni alla
Legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11^{1 2}**

Art. 1

1. (*omissis*)³

Art. 2

1. (*omissis*)⁴

Art. 3

1. (*omissis*)⁵

Art. 4

1. (*omissis*)⁶

¹ In B.U. 18 luglio 1978, n. 36.

² La l.r. 11 dicembre 1975, n. 11, confluita nel D.P.G.R. 10 maggio 1983, n. 3/L, è stata successivamente abrogata dall'art. 74 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

³ Modifica il secondo comma dell'art. 5 della l.r. 11 dicembre 1975, n. 11.

⁴ Modifica il numero 2 del primo comma dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 1975, n. 11.

⁵ Sostituisce l'art. 50 della l.r. 11 dicembre 1975, n. 11.

⁶ Inserisce l'art. 50-*bis* dopo l'art. 50 della l.r. 11 dicembre 1975, n. 11.

Art. 5

1. *(omissis)*⁷

Art. 6

1. *(omissis)*⁸

Norma transitoria

Art. 7

Per la durata massima di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge, allo scopo di assicurare la regolarità e la continuità del servizio di segreteria in caso di assenza o di impedimento del segretario comunale o di vacanza provvisoria del posto, nonché per consentire l'attribuzione dell'incarico di vicesegretario, potranno essere ammessi sia ai corsi di preparazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, che, direttamente, all'esame per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, indetti dalla Giunta provinciale di Trento, i cittadini italiani con residenza nella regione, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, che si trovino in servizio presso una delle amministrazioni comunali della regione e che alla data del bando di indizione delle prove in esame abbiano già maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella carriera di concetto o equipollente.

⁷ Inserisce l'art. 50-ter dopo l'art. 50-bis della l.r. 11 dicembre 1975, n. 11.

⁸ Inserisce l'art. 50-quater dopo l'art. 50-ter della l.r. 11 dicembre 1975, n. 11.

Per consentire il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo la Provincia di Trento può indire sessioni speciali per gli esami previsti dall'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

Gli abilitati di cui al presente articolo i quali anche successivamente non abbiano conseguito il diploma di laurea in una delle discipline previste dall'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, potranno espletare le funzioni di segretario comunale titolare solo in sedi segretarili che appartengono alla terza e quarta classe della Provincia di Trento.

